

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA – TERZA SEZIONE BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
al ricorso pendente innanzi al TAR Lazio, Terza Sezione Bis di Roma
R.G. 7086/2022

Della **dott.ssa Ludovica Paterniti**, nata a Catania il 26/12/1990, residente in Viagrande (CT) alla via Mario Rapisardi, 2, Codice Fiscale PTR LVC 90T66 C351T, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'**avv. Pietro Paterniti La Via**, nato a Catania il 06/10/1948, Codice Fiscale: PTR PTR 48R06 C351A, Partita IVA 00459010872 – TEL. 095.504180 – FAX 095.504184 – PEC:pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it), e dall'**avv. Roberto Invernizzi**, Codice Fiscale: NVR RRT 66M17 E507C, PEC: roberto.invernizzi@lecco.pecavvocati.it, con elezione di domicilio digitale presso i su indicati indirizzi di posta elettronica certificata dei costituiti procuratori

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, C.F. 80185250588**, in persona del sig. Ministro in carica e/o del legale rappresentante in carica;
- **L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, C.F. 97254200153**, in persona del legale rappresentante in carica,

PER L'ANNULLAMENTO

Del provvedimento del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 14/11/2022, Registro Decreti U.0004292 col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21 aprile 2020, n. 499 per la classe di concorso *A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia*. Provvedimento pubblicato all'Albo al n. 0001906/2022 dal 14/11/2022 con indicazione del

29/11/2022 come data di fine pubblicazione.

Di ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stesso comunque connesso e/o consequenziale.

F A T T I

1. La ricorrente, dott.ssa Ludovica Paterniti, con ricorso promosso innanzi al Tribunale Regionale della Lombardia – Milano con atto notificato il 24/05/2022, iscritto al n. 00925/2022 del registro Ricorsi del TAR Lombardia, Terza Sezione di Milano, contro il Ministero dell’Istruzione, la Commissione esaminatrice del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia e contro l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha chiesto:

- L’annullamento della valutazione della prova scritta da essa sostenuta in data 28/03/2022 del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la Lombardia, classe di concorso A012 - discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, bandito con D.D. 21/04/2020 n. 499 e per la conseguente mancata ammissione alla prova orale.

- Per quanto di ragione del provvedimento di approvazione dei quesiti a risposta multipla per la classe di concorso A012 - Lombardia relativamente al quesito n. 17 e al quesito n. 40 .

- Del provvedimento di ammissione dei candidati alle prove orali nella parte in cui non comprende la ricorrente.

- Di ogni ulteriore atto antecedente e/o successivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente, agli stessi comunque connesso e/o consequenziale.

- Il riconoscimento del diritto della ricorrente ad avere attribuiti per la prova scritta 72 punti e del suo diritto all’ammissione alla prova orale.

2. Il TAR Lombardia, Terza Sezione di Milano con Ordinanza collegiale

n. 001384/2022, pubblicata il 16/06/2022 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del TAR del Lazio, sede di Roma precisando che innanzi a detto TAR il processo potrà essere riassunto a i sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 comma 4 c.p.a. .

3. La ricorrente con atto notificato in data 21/06/2022 ha quindi riassunto il ricorso innanzi al TAR Lazio – Roma dove è attualmente pendente innanzi alla Terza Sezione Bis al n. R.G. 7086/2022, per il quale è stata fissata la Camera di Consiglio il prossimo 06/12/2022 per la trattazione della domanda cautelare.

Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure di legittimità:

VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.D. N. 023 DEL 05/01/2022 CONTENENTE DISPOSIZIONI MODIFICATIVE AL BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON D.D. 21/04/2020, N. 499. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, ISTRUTTORIA INSUFFICIENTE E PERPLESSA. TRAVISAMENTO DI FATTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

4. Nelle more il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia con Decreto Dirigenziale del 14/11/2022, impugnato col presente ricorso per motivi aggiunti, ha approvato la graduatoria di merito del concorso in questione per la classe concorsuale A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia nella quale non è ovviamente collocata la ricorrente, non essendo stato ancora deciso il ricorso da essa presentato avverso la valutazione della propria prova scritta e non avendo potuto, quindi, nelle more del giudizio sostenere la prova orale.

* * *

Il provvedimento impugnato è illegittimo, lesivo degli interessi della

ricorrente che ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA DA QUELLA DEL PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA SOSTENUTA DALLA RICORRENTE LUDOVICA PATERNITI IN DATA 28/03/2022, DALLA STESSA IMPUGNATA CON RICORSO ATTUALMENTE PENDENTE INNANZI AL TAR LAZIO – TERZA SEZIONE BIS DI ROMA AL N. DI R.G. 7086/2022.

Come esposto nella rassegna dei fatti la ricorrente con ricorso attualmente pendente innanzi al TAR Lazio, Terza Sezione Bis di Roma R.G. n. 7086/2022 ha impugnato il provvedimento di valutazione della prova scritta del concorso in oggetto da essa sostenuta in data 28/03/2022 e la conseguente mancata ammissione alla prova orale e ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto ad avere attribuiti per la prova scritta da essa sostenuta 72 punti e del conseguente suo diritto a sostenere la prova orale.

La denunciata illegittimità del provvedimento di valutazione di insufficienza della prova scritta sostenuta dalla ricorrente, con conseguente violazione del suo diritto a sostenere la successiva prova orale vizia inevitabilmente per illegittimità derivata il decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso in questione. Graduatoria approvata in pendenza del ricorso della dott.ssa Paterniti, e probabilmente anche di altri ricorrenti, avverso la valutazione negativa della prova scritta che non le ha ancora consentito di sostenere la successiva prova orale.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

La graduatoria impugnata con il presente ricorso riguarda ben 560 concorrenti che hanno superato positivamente le prove scritte ed orali.

Nel testo del provvedimento impugnato di tali ben 560 concorrenti è

indicato esclusivamente il cognome, il nome e il punteggio conseguito; nessuna indicazione dei dati anagrafici né della loro residenza.

Per la ricorrente, che ancora deve essere sottoposta alla prova orale e alla valutazione dei propri titoli, non è dato individuare quale o quali dei 560 positivamente graduati possano allo stato configurarsi come controinteressati alla sua impugnazione.

Inoltre, e soprattutto, la ricorrente non è stata messa in grado di notificare il presente ricorso a nessuno dei 560 candidati utilmente posizionati nella graduatoria di merito non essendo state fornite per nessuno di essi le indicazioni anagrafiche (data e luogo di nascita, indirizzo di residenza).

Per tali ragioni la ricorrente, che provvede sin d'ora alla notifica del presente ricorso alle Amministrazioni convenute, fa preliminarmente istanza all'Ill.mo Signor Presidente della Terza Sezione Bis di Roma del TAR Lazio di volere prontamente autorizzarla a procedere alla notificazione del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.

Quanto sopra in tempo necessariamente utile per consentirle di effettuare la notifica entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto impugnato (data inizio pubblicazione 14/11/2022 - data fine pubblicazione 29/11/2022) e possibilmente in tempo convenientemente utile per la trattazione della domanda cautelare già fissata per il giorno 06/12/2022 con ordinanza collegiale n 10159/2022, pubblicata il 18/07/2022.

P.Q.M.

Si chiede che disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

PIACCIA ALL'ILL.MO TAR

In accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti, previa autorizzazione alla notifica ai controinteressati per pubblici proclami, ritenere e dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare il decreto di approvazione

della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 21/04/2020 n. 499, per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia, nella parte in cui pregiudica il diritto della ricorrente a sostenere la prova orale del medesimo concorso e alla conseguente inclusione della stessa nella graduatoria in caso di superamento di detta prova orale.

Si produce copia del D.D del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 14-11-2022 di approvazione della graduatoria di merito del concorso, classe A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Lombardia.

Spese e compensi.

Salvo ogni altro diritto.

Catania, lì 21/11/2022

Avv. Pietro Paterniti La Via